



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Lilla De Nuccio nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 18777 dei procedimenti cautelari dell'anno 2020, vertente:

TRA

██████████ nata il ██████████ in NIGERIA, con il patrocinio dell'avv.to CECCHINI CRISTINA LAURA;

- ricorrente -

E

ROMA CAPITALE – COMUNE DI ROMA;

- resistente -

avente ad OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c.
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE MEDIANTE
TRATTAZIONE SCRITTA CON PROVVEDIMENTO INAUDITA
ALTERA PARTE**

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da ██████████ nei confronti di
ROMA CAPITALE – COMUNE DI ROMA;

Premesso che

la ricorrente, cittadina della Nigeria, ha chiesto l'adozione del provvedimento cautelare ritenuto più idoneo ad ammettere la ricorrente al beneficio del buono spesa per le famiglie in difficoltà introdotto dal Comune di Roma mediante Avviso Pubblico approvato dal Dipartimento Politiche Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 913 del 31/03/2020, modificata e integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 940 del 2/04/2020; ha rappresentato di aver ottenuto, con decisione del 12/08/19, dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione di Roma lo status di rifugiato ma di non essere materialmente in possesso di tale permesso in quanto, per la nota emergenza sanitaria Covid-19, tra le varie misure adottate, è stata disposta la chiusura degli uffici di Immigrazione ove era stata convocata per il 20/03/2020 per il ritiro del documento; ha esposto, inoltre, di essere domiciliata a Roma e, nella temporanea impossibilità di ottenere la residenza in quanto priva di documento di riconoscimento (permesso di soggiorno), di aver fatto domanda in data 14 aprile 2020 per poter beneficiare del bonus spesa del Comune di Roma inserendo il proprio domicilio al posto della residenza.

Considerato che

nella fase cautelare occorre valutare, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
con riferimento al *fumus* si rileva che il Comune di Roma, nell'ambito di quanto previsto nell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 con cui sono stati assegnati ai Comuni italiani un contributo per un totale di 400 milioni di Euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare, ha individuato i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa specificando la tipologia



del beneficio (consistente in un buono spesa per l'acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità, il cui ammontare dipende dalla composizione del nucleo familiare), i destinatari, le procedure di presentazione della domanda da trasmettersi dal 31 marzo al 16 aprile 2020 mediante compilazione e inoltro di apposito modulo e l'erogazione del contributo economico nei limiti dei fondi disponibili; tra i requisiti stabiliti dal Comune vi è la residenza nel territorio comunale ovvero l'impossibilità per i non residenti a raggiungere il proprio luogo di residenza. Sul punto si osserva che la ricorrente è titolare dello status di rifugiato in forza del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma notificato in data 21/11/2019 e, quindi, titolare di permesso di soggiorno per asilo, che permette, tra l'altro, anche l'iscrizione anagrafica, ma non è stato possibile ritirare materialmente il suddetto documento presso gli uffici della Questura di Roma in data 20/03/2020 a causa della chiusura degli uffici determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto la ricorrente si è, quindi, trovata nell'impossibilità di chiedere la residenza al Comune di Roma, per causa a lei non imputabile, pur essendo domiciliata a Roma, vista la convocazione da parte della Questura di Roma per la consegna del permesso e, quindi, ha indicato nella domanda di partecipazione il proprio domicilio in luogo della residenza;

con riferimento al *periculum* sussiste il grave e irreparabile pregiudizio in quanto il Comune valuta la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio dei buoni spesa sulla base delle domande presentate e l'omessa valutazione della domanda per assenza del requisito della residenza non permetterebbe di accedere in seguito al beneficio, considerato che non è nota un'ulteriore data per il ritiro del permesso che consentirebbe l'iscrizione anagrafica, che sarebbe, in ogni caso, successiva alla data di presentazione delle domande fissata nell'arco temporale dal 31 marzo al 16 aprile 2020 e che i fondi disponibili sono limitati;

per le considerazioni che precedono, occorre disporre immediatamente, con decreto inaudita altera parte, all'adozione di una misura che soddisfi l'interesse della ricorrente in quanto la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento;

Le spese processuali dovranno essere liquidate con il provvedimento definitivo di conferma, modifica o revoca.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c. e l'art. 83 comma 7 lettera h) d.l. 18/2020 il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica:

- ordina al Comune di Roma di esaminare la domanda di partecipazione della ricorrente del 14/04/2020 ai fini della valutazione di competenza circa la sussistenza dei requisiti o meno per la concessione del beneficio, tenuto conto del domicilio della stessa;
- dispone che il presente provvedimento sia notificato unitamente al ricorso – a cura di parte ricorrente – entro il 23 aprile 2020; dispone che entro il 04.5.2020 le parti depositino telematicamente note scritte con le loro richieste e conclusioni (allegando eventuali documenti). Si riserva di provvedere sulla conferma modifica o revoca del presente provvedimento alla scadenza di detti termini;
- spese al definitivo.

Si comunichi CON URGENZA a cura della Cancelleria.

Così deciso in Roma, il 18/04/2020

il giudice designato



dott.ssa Lilla De Nuccio

